

-----**STATUTO FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE - ETS**-----

Articolo 1 -----

Costituzione -----

È costituita, per iniziativa del Vescovo di Trieste, la Fondazione, Ente del Terzo Settore, denominata: "FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE - ETS", dotata di personalità giuridica di diritto privato. -----

La Fondazione Diocesana Caritas Trieste - ETS è espressione della Chiesa diocesana Tergestina, la quale se ne avvale per dare visibile testimonianza di carità fraterna. Pertanto la sua azione è in profonda continuità e sinergia con la Diocesi, le Parrocchie e tutti gli enti di culto e altre fondazioni riconducibili alla Chiesa di Trieste, trattandosi di soggetti funzionalmente e/o strutturalmente collegati.-----

Essa opera principalmente nel territorio della Diocesi di Trieste. -----

La "Fondazione Diocesana Caritas Trieste - ETS" (di seguito: Fondazione) ha sede in Trieste, via Cavana numero 15. -----

Articolo 2-----

Finalità ed attività-----

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. La Fondazione agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità; a tale scopo si propone di provvedere attraverso i propri operatori, seguendo gli orientamenti del Vescovo di Trieste e in collaborazione con la Caritas diocesana, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nell'accoglienza degli ultimi. -----

Al fine di perseguire le sopradette finalità, la Fondazione attiva opportuni e qualificati interventi professionali attraverso lo svolgimento nei seguenti ambiti di attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 del D Lgs 117/17, delle quali attività si riporta tra parentesi il riferimento alla lettera del comma 1: -----

1. attività di interventi e servizi sociali (a);-----
2. prestazioni socio-sanitarie (b) (subordinata al possesso dei requisiti di legge previsti dalle specifiche normative di settore ed al conseguente ottenimento e/o rinnovo dei relativi titoli abilitativi che non si intenderanno sostituiti in alcun modo dall'iscrizione al RUNTS);-----
3. educazione e formazione professionale (d);-----
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);-----
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,-----
culturale o religioso (k);-----
6. contrasto della povertà educativa (l);-----
7. cooperazione allo sviluppo (n);-----
8. servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate (p);-----
9. alloggio sociale (q);-----
10. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (r);-----
11. promozione della cultura della legalità e della pace (v);-----
12. promozione dei diritti umani (w);-----
13. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata (z).-----

Nello specifico, si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività realizzate nei sopradetti ambiti: -----

	a. Servizi di ascolto (Centri d'ascolto, Consulenza psico-sociale);-----	
	b. Servizi di Accoglienza (Case di accoglienza, appartamenti di housing sociale);-----	
	c. Servizi di risposta ai bisogni primari (Empori della Solidarietà, mense, docce e lavanderie, aiuti alimentari, vestiario);-----	
	d. Servizi specialistici (consulenza migranti, formazione lavoro, corsi d'italiano per stranieri, ambulatori medici);-----	
	e. Servizi emergenziali collegati a calamità e pandemie;-----	
	f. Progettazione sociale;-----	
	g. Osservazione dei fenomeni di povertà ed esclusione sociale;-----	
	h. Formazione per operatori e volontari;-----	
	i. Animazione della comunità attraverso incontri, eventi, attività con Caritas parrocchiali, enti caritativi e soggetti del terzo settore;-----	
	j. Sensibilizzazione e coinvolgimento di giovani attraverso attività del settore Young Caritas;-----	
	k. Gestione di immobili per attività ricettive;-----	
	l. Attività di innovazione sociale.-----	
	La Fondazione può inoltre esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale. Il Consiglio di Amministrazione individua le attività diverse.-----	
	La Fondazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi. -----	
	La Fondazione, agendo senza scopo di lucro, persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse della Fondazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, co 2, D Lgs 117/17. -----	
	Articolo 3-----	
	<i>Patrimonio</i> -----	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.---	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:-----	
	- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori;-----	
	- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----	
	- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----	
	- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----	
	Articolo 4-----	
	<i>Fondo di gestione</i>-----	
	Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:-----	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dai ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse esercitate dalla Fondazione medesima;-----	
	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----	

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----
- da contributi in qualsiasi forma concessi da istituzioni e sostenitori.-----

Articolo 5-----

Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre di ciascun anno.-----

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.-----

Il bilancio consuntivo deve rispettare le prescrizioni degli articoli 13 e 87 del D Lgs 117/17.-----

Gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS.-----

I documenti contabili e le relazioni accompagnatorie sono trasmessi per conoscenza al Vescovo di Trieste.-----

Articolo 6-----

Organi -----

Sono Organi della Fondazione:-----

- il Presidente;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- l'Organo di Controllo-----
- Revisore legale dei Conti.-----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Articolo 7-----

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, chierici o laici, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri membri, un Presidente ed un Vice Presidente. -----

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:-----

- il Vicario Generale della Diocesi di Trieste;-----
- il Direttore della Caritas diocesana.-----

I restanti cinque membri del Consiglio di Amministrazione, individuati tra persone di provata sensibilità sociale, ovvero conoscenza dei rapporti con Istituzioni Pubbliche, gestione aziendale, sensibilità ecclesiale o progettazione sociale, sono nominati dal Vescovo di Trieste.-----

I membri così nominati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.-----

Il Consigliere di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito secondo le norme previste dal presente articolo. Gli Amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

za.-----

Articolo 8-----

Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In particolare al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa civile, spetta tra l'altro di:-----

a) deliberare la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;-----

b) far redigere obbligatoriamente ed approvare nei termini previsti il bilancio preventivo e consuntivo oltre al bilancio sociale;-----

c) accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni, oblazioni;-----

d) determinare i beneficiari degli aiuti che la Fondazione dispone, in armonia con gli scopi stabiliti dall'art 2 dello Statuto, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;-----

e) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del patrimonio della Fondazione;-----

f) conferire procure, deleghe e poteri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone limiti e termini, oltre alle modalità di riporto delle decisioni assunte sulla base dei poteri assegnati;-----

g) approvare un regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;-----

h) deliberare gli eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio e le modifiche statutarie, previa acquisizione del parere del Vescovo diocesano;-----

i) assumere ogni decisione in materia di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, assunzioni o licenziamenti.-----

Le sopradette attribuzioni, includendovi anche le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, non sono delegabili né possono essere oggetto di procure.--

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, qualora le entrate dell'ente – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100.000 (centomila/00) Euro. -----

La Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate della Fondazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1.000.000 (un milione/00) di Euro. -----

Articolo 9-----

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione, o altrove, purché nella regione Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente, o in caso si sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un membro.-----

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma o a mezzo posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima, nei quali vengono fissate le date, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito, sempre con le stesse modalità, ai membri dell'Organo di Controllo.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.-----

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.-----

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso con voto palese.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha voto dirimente in caso di parità di voti.-----

Per deliberare la modifica dello statuto o variazioni del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui i membri di diritto, di cui all'art 7.-----

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui i membri di diritto, di cui all'art 7.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione che si trovino direttamente interessati in una questione che il Consiglio di Amministrazione deve discutere, non possono presenziare alla trattazione del relativo argomento, né partecipare al conseguente voto. A tal fine essi devono darne tempestiva informazione al Presidente che dispone in merito sottoponendo la questione al Consiglio di Amministrazione.-----

Il consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene ad almeno tre sedute consecutive, può venir dichiarato decaduto dalla carica, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri membri ovvero si avvale di operatori della Fondazione per redigere il verbale della riunione che deve essere approvato nella riunione successiva.-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, custoditi nell'archivio della Fondazione e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario incaricato di redigere il verbale.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, in caso di necessità, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 10-----

Gratuità delle cariche-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle funzioni collegiali, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro incarico.-----

Articolo 11-----

Presidente-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.-----

Il Presidente può conferire, di volta in volta, la funzione di rappresentanza della Fondazione ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con ca-

tegorie, Istituzioni o terzi in genere in relazione a singoli atti, contratti o iniziative, purché previamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il titolare delle funzioni delegate deve riferire tempestivamente al Presidente.-----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:-----

- provvede ai rapporti con le Autorità e le pubbliche Amministrazioni;-----
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;-----
- cura l'osservanza dello Statuto;-----

- adotta provvedimenti o delibere d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione: le decisioni assunte devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente. -----

Articolo 12-----

Organo di Controllo e di Revisione-----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Vescovo di Trieste. -----

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co 2, art 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D Lgs 8 giugno 2001, n 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co 1, art 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro.-----

L'Organo di Revisione, qualora nominato, può essere monocratico o collegiale, nominato dal Vescovo di Trieste. Il componente o i componenti dell'Organo di Revisione deve/devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.-----

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica ed è rieleggibile. -----

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti; delle proprie riunioni redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.----

Il componente/i componenti dell'organo di revisione deve/devono essere indipendente/i ed esercitare le sue/loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.-----

Articolo 13

Volontari e attività di volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Articolo 14

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 del Codice Civile. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies CC, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli del Codice Civile 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese vengono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

Durata, scioglimento e devoluzione

La durata della Fondazione è illimitata.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, sentito il Vescovo di Trieste, dal Consiglio di Amministrazione - che delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.TO Marino TREVISINI

(L.S.) F.TO Dottoressa Anna ZAMPAR - Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Anna ZAMPAR, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia su supporto informatico è conforme ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005 all'originale nei miei atti, su supporto cartaceo, all'allegato "A" dell'atto mio repertorio numero 17917/13971 di data 26 marzo 2026, registrato a Trieste il 27 marzo 2026, al numero 2821, Serie 1T.

Addì ventisette marzo duemilaventisei.

F.TO DIGITALMENTE Dott.ssa Anna ZAMPAR - Notaio